

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
28 MARZO 2001**

**CRITERI DI UTILIZZO DEI PROVENTI DI CUI ALL'ART. 1,
LETTERA E) DELLA DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DEL 25 GENNAIO 2001**

VISTO l'art. 103, commi 1, 2 e 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni in tema di utilizzo dei proventi UMTS;

VISTA la determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001 che dispone il riparto dei proventi derivanti dalla vendita delle licenze UMTS e, in particolare, l'art. 1, lettera e);

SU PROPOSTA del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

D'INTESA con i Ministri delle comunicazioni e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

SENTITO il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

SENTITA in data 22 febbraio la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

SENTITE in data 7 e 14 marzo 2001 le competenti Commissioni parlamentari;

D'INTESA con il Ministro del tesoro e della programmazione economica;

DECRETA

Art. 1

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le disponibilità di cui all'art. 1, lettera e) della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio

2001 sono utilizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione di interventi finalizzati:

- a) alla promozione ed assistenza tecnica per l'avvio di imprese;
- b) allo sviluppo di imprese di recente costituzione.

2. Le attività di promozione, assistenza tecnica e sviluppo di cui al comma 1 sono attuate in favore di nuove imprese innovative, in particolare nel campo delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni.

3. Una quota pari al 10 per cento delle disponibilità di cui al comma 1 è assegnata al Ministero delle comunicazioni per il finanziamento di iniziative sviluppate da enti pubblici specializzati nel settore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione per progetti innovativi inerenti centri di eccellenza per la formazione professionale e la sperimentazione di sistemi di formazione interattiva a distanza, da destinare al sistema produttivo.

Art. 2

Gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) sono riservati ai progetti, realizzati da università ed enti di ricerca; o da organismi promossi o partecipati da tali soggetti, relativi alla:

- predisposizione di studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria;
- realizzazione di infrastrutture, con esclusione delle spese relative alle opere murarie;
- assistenza alla fase organizzativa e di avvio dell'impresa;
- attività di valutazione tecnologica dei progetti;
- attività di formazione per le nuove tecnologie anche con riferimento a quelle dedicate ai formatori.

Art. 3

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) si fa riferimento, per quanto applicabili, alle procedure concorsuali definite per

le sovvenzioni globali nell'ambito dei programmi a cofinanziamento comunitario per:

- l'individuazione dei soggetti attuatori;
- la selezione dei progetti;
- la convenzione o il contratto di finanziamento;
- le erogazioni;
- i controlli;
- il monitoraggio delle iniziative.

In particolare la scelta del soggetto attuatore avverrà anche in considerazione del maggior coinvolgimento possibile degli ambienti socio-economici direttamente interessati all'attuazione dell'intervento e della qualità e organicità dei servizi previsti.

Art. 4

Qualora gli interventi di cui all'art. 2 prevedano la concessione di aiuti alle imprese, gli stessi devono essere rivolti esclusivamente alle piccole imprese e devono rispettare integralmente le disposizioni del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella GUCE n. 10 del 13.01.2001) relativo alla applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ovvero quelle di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella GUCE n. 10 del 13.01.2001) relativo alla applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), nonché quelle di cui al Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (pubblicato sulla GUCE n. 10 del 13.01.2001) relativo alla applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.

Art. 5

Gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono riservati ai progetti di sviluppo delle imprese per prodotti e servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese quelle relative alle

applicazioni di rete (*web application*), al *software* innovativo, allo sviluppo dei contenuti multimediali e alla formazione interattiva a distanza. Le imprese proponenti i progetti di sviluppo devono essere costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative, ed essere costituite da non oltre tre anni alla data di richiesta degli interventi. Tali imprese devono dimostrare la capacità di far fronte agli impegni finanziari previsti dal programma per il quale è richiesto l'intervento.

Art. 6

Gli interventi di cui all'art. 5 sono attuati attraverso la concessione di "anticipazioni" a "soggetti intermediari", costituiti da banche, intermediari finanziari e società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio delle imprese di cui all'art. 5, effettuate sulla base delle positive previsioni di rendimento dell'investimento previsto. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto, i "soggetti intermediari" devono essere accreditati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I criteri per l'accreditamento, riferiti, in particolare, alle esperienze e alla professionalità della struttura operativa dei soggetti da accreditare, sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 7. In sede di accreditamento è definita la remunerazione per i "soggetti intermediari" con riferimento ai costi di gestione e all'effettivo rendimento dell'investimento.

Le anticipazioni per le partecipazioni al capitale di rischio sono concesse in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle partecipazioni stesse e non possono superare lire 4 miliardi per ogni singola iniziativa.

Art. 7

Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, per la gestione delle risorse finanziarie il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale di un "soggetto gestore" prescelto ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. I rapporti tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il "soggetto gestore" sono regolati da apposita convenzione nella quale sarà prevista la costituzione di un Comitato che assume le deliberazioni degli interventi da attuare. Tale Comitato propone altresì al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'approvazione, in aderenza ai criteri di semplificazione e di minima onerosità per i soggetti richiedenti, le condizioni per l'ammissibilità e le disposizioni di carattere generale.

Art. 8

Le partecipazioni di cui all'art. 6 sono. acquisite, sulla base di un programma pluriennale di sviluppo presentato dalle imprese ad uno dei "soggetti intermediari" di cui al medesimo articolo, che ne effettua la valutazione istruttoria tenendo anche conto delle positive previsioni di rendimento dell'intervento, mediante la sottoscrizione di azioni o quote sociali di minoranza, di nuova emissione, non inferiore al 20 per cento del capitale sociale. La partecipazione deve essere limitata nel tempo e smobilizzata non appena consentito dalle condizioni di mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di sette anni dalla data di acquisizione.

Art. 9

Le disponibilità di cui all'articolo 1, finalizzate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, affluiscono al fondo di cui all'articolo 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46; allo stesso fondo affluiscono gli importi derivanti dalle partecipazioni smobilizzate.

Art. 10

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono ripartite le risorse di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2001 tra gli interventi di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 11

Con direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le eventuali ulteriori modalità di attuazione, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per gli aspetti connessi alle attività formative.

Roma, 28 marzo 2001